

**Regione Ecclesiastica Marche**

**O.G.L.R. / Delegazione Caritas Marche**

**Avv. Michele Ciccariè**

Dottorando Eureka UNIMC / Fondazione di Culto e Religione Vaticano II

---

*Riforma del Terzo Settore:  
novità normative ed opportunità di sviluppo per gli  
Enti Ecclesiali Marchigiani*

ANCONA, 18 MARZO 2019



# La riforma del terzo settore

Linee guida per la riforma della disciplina afferente il mondo non profit (maggio 2014)

Legge delega n. 106 del 2016

D.lgs. n. 40 del 2017 (servizio civile universale)

D.lgs. n. 111 del 2017 (disciplina cinque per mille)

D.lgs. n. 112 del 2017 (codice impresa sociale – C.I.S.)

D.lgs. n. 117 del 2017 (codice del terzo settore – C.T.S.)

D.lgs. n. 95 del 2018 (correttivo C.I.S.)

D.lgs. n. 105 del 2018 (correttivo C.T.S.)

+ 41 decreti attuativi (solo dieci attuati)

+ abrogazione/modifica previgente disciplina (es. D.lgs. 460/1997, d.lgs. 383/2000, L. 266/1991, L. 383/2000, L. 476/1987, L. 438/1998, D.P.R. 917/1986, D.P.R. 600/1973, D.L. 417/1991, L. 350/2003, D.L. 35/2005, L. 342/2000 ed altri decreti ministeriali).



# **IL CODICE DEL TERZO SETTORE**

**(D.Lgs. 117 del 2017)**

# Quali Enti possono far parte del terzo settore?

- APS
- ODV
- ENTI FILANTROPICI
- IMPRESE SOCIALI
- COOPERATIVE SOCIALI
- RETI ASSOCIATIVE
- SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
- FONDAZIONI (ai sensi del codice civile)
- ASSOCIAZIONI (riconosciute e non)
- ALTRI ENTI

# Chi NON può essere Ente di terzo settore?

- amministrazioni pubbliche
- formazioni ed associazioni politiche
- sindacati
- associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- associazioni dei datori di lavoro
- enti sottoposti a direzione e coordinamento, oppure controllati dagli enti che precedono (esclusi Enti protezione civile – D.lgs. 1/2018)

# FOCUS ON

## ex IPAB e terzo settore

Le associazioni o le fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza (IPAB) possono divenire Enti del terzo settore, poiché la nomina degli amministratori di tali enti da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non è idoneo ad esprimere un mandato fiduciario con rappresentanza, con la conseguenza che è sempre esclusa, in questi casi, qualsiasi forma di controllo da parte della P.A.

Modifica introdotta con D.lgs. n. 105 del 2018 (correttivo C.T.S.)



# **I SINGOLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

# ODV (artt. 32-34 CTS)

- costituite in forma di **associazione**  
(riconosciuta o non riconosciuta)
- Almeno **sette** persone fisiche  
Oppure
- Almeno **tre** organizzazioni di volontariato

## **N.B. il numero minimo di soggetti è fondamentale**

*«se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato **entro un anno**, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo» (art. 32, comma 1 bis CTS)*



# ODV (artt. 32-34 CTS)

- debbono svolgere prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati
- le cariche amministrative possono essere svolte soltanto dagli associati e non da esterni
- le organizzazioni di volontariato **possono** prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato
  - Es. = 8 persone fisiche; 4 ODV; 2 altri ETS
  - Es. = 6 persone fisiche; 2 ODV

# APS (artt. 35-36 CTS)

- costituite in forma di **associazione**  
(riconosciuta o non riconosciuta)
- Almeno **sette** persone fisiche  
Oppure
- Almeno **tre** associazioni di promozione sociale

## **N.B. il numero minimo di soggetti è fondamentale**

*«se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato **entro un anno**, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo» (art. 35, comma 1bis CTS)*

# APS (artt. 35-36 CTS)

- debbono svolgere in favore le attività di interesse generale di cui all'art. 5 in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale **possono** prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

# APS (artt. 35-36 CTS)

**NO** a limitazioni delle condizioni economiche

**NO** al trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

**NO** al collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o altre quote di natura patrimoniale

# Ente filantropico (artt. 37-39 CTS)

ASSOCIAZIONE

(riconosciuta o non riconosciuta)

*Oppure*

FONDAZIONE

Attività tipizzata: erogazione denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

Risorse: PRINCIPALMENTE contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi

# Gli altri ETS

IMPRESA SOCIALE (D.lgs. 112/2017)

SOCIETÀ COOPERATIVA (L. 381/1981)

RETI ASSOCIATIVE (art. 41 CTS)

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (L. 3818/1886)

ASSOCIAZIONI (RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE)

FONDAZIONI [DI CARATTERE CIVILE – ARTT. 14 SS. C.C.)

ALTRI ENTI DI CARATTERE PRIVATO ≠ DALLE SOCIETÀ

# ALTRI REQUISITI ETS (art. 4 CTS)

- I) Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in via esclusiva o principale, attraverso:
  - Svolgimento, **in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio**, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (art. 5 C.T.S.)
- II) Assenza scopo di lucro
- III) Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

# Attività di interesse generale

(art. 5 CTS)

## **Lett.A) Interventi e servizi sociali**

- assistenza, integrazione sociale e tutela diritti delle persone portatrici di handicap (Legge n. 104 del 1992)
- assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Legge n. 112 del 2016)
- servizi, o prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario, e di amministrazione della giustizia (Legge n. 328 del 2000 e D.lgs. n. 112 del 1998)





# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. B) Interventi e prestazioni sanitarie**

# Attività di interesse generale

(art. 5 CTS)

**Lett. C) Prestazioni socio-sanitarie** disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 (in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001)

- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
- prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

## **Lett. D)**

- educazione, istruzione e formazione professionale**
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. E) Salvaguardia dell'ambiente e l'utilizzo accorto delle risorse naturali, tutela degli animali e prevenzione del randagismo**



# Attività di interesse generale

(art. 5 CTS)

**Lett. F)** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004)**



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. G) Formazione universitaria e post-universitaria**



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. H) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale**

(v. art. 2, comma 1, D.P.R. 135/2003)



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. I)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale





# Attività di interesse generale

(art. 5 CTS)

**Lett. J) Radiodiffusione** sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, Legge n. 223 del 1990.



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. K) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**

**Legge Regione Marche n. 9 del 2006**



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. L) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**

# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. M) Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo Settore.**



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. N) Cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge n. 125 del 2014**

# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. O) Commercio c.d. Equo-  
solidale**

# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. P) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone elencate all'art. 2, comma 4, D.lgs. n. 112 del 2017**

- lavoratori molto svantaggiati
- persone svantaggiate o con disabilità
- beneficiari di protezione internazionale

# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. Q) Alloggio sociale ed ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi**





# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. R) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**

# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. S) Agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2, Legge 18 agosto 2015, n. 141**



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. T) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**

# Attività di interesse generale

(art. 5 CTS)

**Lett. U) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività che siano considerate di interesse generale**

# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. V) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**

# Attività di interesse generale

(art. 5 CTS)

**Lett. W)** Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché delle attività di interesse generale a norma del presente art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27, Legge n. 53 del 2000, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, Legge n. 244 del 2007



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. X) Cura di procedure di adozione internazionale**

# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

## **Lett.Y) Protezione civile**

**D.lgs. n. 1 del 2018 (c.d. Codice della protezione civile)**



# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**Lett. Z) Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**

# **Attività di interesse generale**

(art. 5 CTS)

**L'elenco delle attività di interesse generale potranno essere ulteriormente aggiornate, mediante l'adozione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, nonché acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.**

# ! ATTENZIONE !

Le attività di interesse generale debbono essere svolte **IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE**

Attività diverse (art. 6):  
**IN VIA RESIDUALE E STRUMENTALE**

**N.B. =** altrimenti viene meno la qualifica di ETS

# ! ATTENZIONE !

Anche se si rimane ETS, se comunque le attività di interesse generale svolte in via esclusiva o principale sono effettuate con modalità commerciali non si può beneficiare delle misure fiscali di favore specificamente previste nel CTS (artt. 79 ss.)

**N.B.** = entrata in vigore differita (autorizzazione UE, e comunque dopo funzionamento RUNTS)

# FOCUS

E se viene verificato che svolgimento delle attività di interesse generale avviene con modalità **COMMERCIALI?**



**IPOSTESI IMPRESA SOCIALE**  
(v. Art. 2, D.lgs. 112/2017)

medesime attività del **CTS**  
ad eccezione delle **Lett. U, V, W, X, Y**  
+  
**Attività di microcredito**

# IMPRESA SOCIALE

Svolgimento dell'attività con modalità  
commerciale

+

detassazione degli utili o avanzi di gestione  
qualora essi siano destinati ad incrementare  
le riserve indivisibili dell'impresa sociale,  
oppure vengano utilizzati per aumenti  
gratuiti di capitale (art. 18 C.I.S.)



**I VANTAGGI RISERVATI DAL CTS IN  
BASE AL TIPO DI ETS PRESCELTO**

# VANTAGGI PER ODV ED APS

- qualora siano già iscritte nei relativi registri, ancora provvisoriamente in vigore, avverrà la loro trasmigrazione automatica nel RUNTS a cura degli Enti pubblici territoriali (art. 54)

MA

occorre comunque rispettare tutti i requisiti richiesti dalla riforma, altrimenti viene accertata d'ufficio la mancata iscrizione



# VANTAGGI PER ODV ED APS

CONVENZIONI CON P.A. previa apposita selezione riservata ad APS ed ODV per lo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, se vengono proposte condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato (art. 56)

MA

purché iscritte da almeno sei mesi nel  
RUNTS

# VANTAGGI PER ODV ED APS

[per le cooperative ed i loro consorzi vale già]

Accesso al credito agevolato (art. 67 CTS)

MA

Soltanto per coloro che hanno già ottenuto  
l'approvazione dei progetti resi in  
**CONVENZIONE con P.A.**

# VANTAGGI PER ODV ED APS

**CREDITO PRIVILEGIATO** - privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 275 I-bis c.c. (art. 68)

MA

solo sui crediti relativi allo svolgimento di attività di interesse generale

# VANTAGGI PER ODV ED APS

Accesso ad altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore (art. 73) - Fondo nazionale per le politiche sociali

MA

questi fondi sono vincolati a determinati scopi (artt. 74 e 75)

ODV: «realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate»

APS: «realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale»

# VANTAGGI PER SOLE ODV

CONVENZIONI IN VIA PRIORITARIA dei servizi di trasporto sanitario di emergenza

MA

- iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS
- aderenti ad una rete associativa
- accreditamento per affidamento diretto ove richiesto dalla «natura specifica del servizio»

# VANTAGGI PER SOLE ODV

Contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 76)

MA

debbono essere utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale

# VANTAGGI PER ODV, APS E FONDAZIONI


Accesso al fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72 CTS – art. 9, lett. g, Legge delega n. 106/2016)

MA

relativamente ad attività di interesse generale

# VANTAGGI PER TUTTI ETS

Accesso «favorito» al fondo sociale europeo (art. 69)



Disposizione programmatica



# VANTAGGI PER TUTTI ETS

[tranne imprese sociali]

Possibilità di ottenere in comodato beni mobili o immobili inutilizzati da parte di P.A. ed Enti locali per max 30 anni  
(art. 71 CTS)

# VANTAGGI FISCALI

La stragrande maggioranza delle disposizioni a carattere fiscale del CTS entreranno in vigore soltanto dal periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui verrà emanata l'autorizzazione della Commissione Europea, ed in ogni caso non prima dell'effettiva entrata in vigore del RUNTS

MA

qualche disposizione è già entrata in vigore!

# Disposizioni già in vigore a partire dall'anno di imposta 2018

## 1) vantaggi per tutti gli ETS, o per chi finanzia ETS

Titoli di solidarietà (art. 77)

Regime fiscale del Social Lending (art. 78)

*Social bonus* (art. 81)

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82)

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83)

## 2) Vantaggi per ODV ed APS

NON costituiscono fonte di reddito gli immobili destinati **in via esclusiva** allo svolgimento di attività non commerciale (art. 84, comma 2; art. 85, comma 7)



# **IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)**

# RUNTS

- **Struttura centralizzata nazionale**
- **Gestione su base territoriale (Regioni e province autonome)**
- **7 SEZIONI (ODV; APS; Enti filantropici; I.S. incluse cooperative sociali; reti associative; società mutuo soccorso; altri enti del terzo settore)**

# UFFICIO DEL RUNTS



## POTERE DI VERIFICA

(Es. = se ETS possiede requisiti)

## POTERE SANZIONATORIO

(Es. = irrogazione sanzioni per distribuzione utili)

## POTERE DI VIGILANZA E CONTROLLO

(Es. = sulle Fondazioni – artt. 25, 26, 28 cc.)

# ...e gli Enti Ecclesiastici ?

Art. 4, comma 3, C.T.S.

*«agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento...»*

(ex RAMO ONLUS)



**RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
E  
PROSSIMI ADEMPIMENTI**



# Le prossime scadenze

## **ADEGUAMENTI STATUTARI**

(v. art. 101, comma 2 CTS, così come modificato dal D.lgs. 105/2018)



**ENTRO IL 3 AGOSTO 2019**


\* L'adeguamento statutario riguarda esclusivamente gli Enti costituiti prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del CTS). Viceversa, tutti gli enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi fin dall'inizio alle regole del CTS, purché applicabili in via diretta ed immediata.

# Soggetti destinatari dell'obbligo

organizzazioni di volontariato

associazioni di promozione sociale

Altri Enti «Onlus»



iscritti nei relativi registri attualmente  
previsti dalle normative di settore

# Le tre «tipologie» di adeguamento

a) norme **inderogabili**;

b) norme **derogabili** solo attraverso espressa previsione statutaria (ad es. "*se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente...*");

c) norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere **facoltà** (ad es. "*l'atto costitutivo o lo statuto possono...*")

# Le tre «tipologie» di adeguamento

- Per a) e b), entro il termine del 3 agosto 2019, ci si può avvalere dei **quorum previsti per l'assemblea ordinaria**
- Per c) le maggioranze semplificate non valgono [si tratta di innovazioni sostanziali non obbligatorie]

N.B. = Gli Enti con personalità giuridica restano soggetti all'obbligo di effettuare adeguamenti mediante atto pubblico, con successiva approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000.

## a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

Sono i requisiti obbligatori da inserire nello statuto, altrimenti vige l'impossibilità di divenire ETS

## a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

Occorre indicare l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, tra quelle individuate nell'elenco contenuto nell'articolo 5 del CTS



critero dell'immediata riconducibilità

+

possibilità di specificare ulteriormente le attività concretamente svolte

## a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

SOLO PER ODV (v. anche retro)

Specificare che le attività di interesse generale di cui all'art. 5 debbono essere svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

## a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

### SOLO PER ODV (v. anche retro)

Se nello statuto è già prevista la possibilità di associare altri ETS o Enti senza scopo di lucro diversi da ODV, occorre precisare che ciò dovrà avvenire nel limite del 50% rispetto al numero di associati che siano ODV



# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

## SOLO PER APS (v. anche retro)

Obbligo di:

- indicare il rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione fra ammissione dei soci
- vietare limitazioni delle condizioni economiche
- vietare il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
- vietare il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o altre quote di natura patrimoniale

## a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

### **FINALITÀ PERSEGUITE**



**Es. =** «la/le attività di interesse generale saranno svolte dall'Ente \_\_\_\_\_ per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»

# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

## **ASSENZA SCOPO DI LUCRO E DESTINAZIONE PATRIMONIO SOCIALE**



**Es. =** «Il patrimonio dell'Ente \_\_\_\_\_, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, con l'esclusivo fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per tali motivi è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di qualsiasi utile ed avanzo di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, nei confronti degli [associati e/o fondatori], eventuali lavoratori e collaboratori di ogni natura, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Tutti i divieti sopra indicati valgono espressamente anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo».

## b) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

Nel caso in cui lo statuto preveda già la possibilità di svolgere «**attività diverse**» rispetto a quelle statutarie, è obbligatorio specificare che ciò dovrà avvenire **in modo secondario e strumentale** rispetto al perseguimento dei fini statutari.

Dopodiché, possono essere specificate nello statuto le concrete attività diverse che potranno essere svolte, oppure demandare la loro individuazione agli organi che si individuano come competenti

# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

## **ASPETTI CONTABILI**

[predisposizione, approvazione e svolgimento degli ulteriori adempimenti relativi, a seconda dei casi, al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa) ed al bilancio sociale]



**Es.** = «L'Ente, attraverso i propri organi competenti, si conforma espressamente a tutto quanto stabilito agli artt. 13 e 14 CTS»

# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

## **QUESTIONI RIGUARDANTI GLI ASSOCIATI E L'ASSEMBLEA**



Premessa: vale solo per l'Ente che prevede  
associati ed assemblea

Es. = ODV

Es. = fondazioni [ma v. anche dopo]

## a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

Menzione espressa del diritto degli associati, o degli aderenti, di **esaminare i libri sociali**



Occorre inoltre stabilire nello statuto le modalità effettive

Es. = stabilire a chi va rivolta la richiesta

Es. = stabilire la forma della richiesta (scritta, orale, anche in via telematica...)

Es. = tempistica indicativa per la consultazione (7 giorni , 30 giorni...)

Es. = gratuità e rimborsi spese

## a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

- previsione che ciascun associato ha un voto in assemblea (principio di democraticità ed uguaglianza fra soci)
- previsione che il socio debba essere annotato sul libro soci
- previsione che l'ammissione debba avvenire su domanda dell'interessato
- previsione che l'ammissione debba essere comunicata al richiedente



## a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

- previsione dell'obbligo di motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione
- previsione del diritto di ottenere riesamina della decisione di rigetto dell'ammissione
- previsione, **solo per coloro che intendano ACCREDITARSI come CSV**, dell'obbligo di ammettere come associati ODV ed altri ETS (escluse società), con possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie

# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

SOLO PER ASSOCIAZIONI (riconosciute o non riconosciute)  
AVENTI NUMERO DI SOCI INFERIORI A 500



Adeguamento integrale alle prescrizioni dell'art. 25, comma I, in tema di **competenze inderogabili dell'assemblea**

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

PER QUORUM E MAGGIORANZE SI APPLICA L'ART. 21 C.C. OVE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO (NEL RISPETTO DEGLI ALTRI PRINCIPI)

# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

## **ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

per associazioni (riconosciute o non riconosciute) aventi numero di associati inferiori a 500



- **obbligo di nominare un organo di amministrazione**, il cui compito spetta inderogabilmente all'assemblea (fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo)
- obbligo di stabilire quorum e maggioranze per delibere dell'organo di amministrazione, qualora esso sia collegiale **OPPURE** obbligo di demandare la fissazione delle regole ad apposito regolamento
- obbligo di prevedere che la maggioranza degli amministratori [ma per ODV v. art. 34, comma 1, CTS: «tutti...»] sia scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati nel rispetto delle regole di cui all'art. 2382 c.c. (**NO** inabilitato; **NO** fallito; **NO** interdetto; etc.)

**N.B.** = l'obbligo di prevedere organo di amministrazione vale anche per le **FONDAZIONI**

# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

FONDAZIONI

+

ASSOCIAZIONI CHE SUPERANO I LIMITI CONTABILI STABILITI  
(v. Art. 30, comma 2, CTS\*) OPPURE CHE COSTITUISCONO  
**PATRIMONI DESTINATI**



**ORGANO DI CONTROLLO (v. art. 2397 c.c.)**

\* quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

**N.B. se non sussistono i requisiti NON è obbligatorio**

# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CHE  
COSTITUISCONO **PATRIMONI DESTINATI** OPPURE  
SUPERANO I LIMITI PREVISTI (v. art. 31, comma 1 CTS\*)



**REVISORE LEGALE DEI CONTI**

\* quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

**N.B. se non sussistono i requisiti NON è obbligatorio**

# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

SOLO PER CHI SI AVVALE DI VOLONTARI



Necessità di adeguamento, ove diversamente previsto nell'attuale statuto, a quanto stabilito nell'art. 17 CTS

N.B. = NON c'è l'obbligo di iscrizione del volontario nel relativo registro se l'associato svolta tale attività solo «occasionalmente» (ricadute in tema dell'assicurazione obbligatoria)

Es. = sagra annuale

Es. = attività settimanali



a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

Altre norme specifiche che valgono solo per le **reti associative**

# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

## ACRONIMI

Denominazione sociale ETS: indicazione obbligatoria per tutti gli enti diversi da ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso

### MA

Lo statuto deve prevedere che l'efficacia è subordinata all'effettiva entrata in vigore del RUNTS (Es. = le ONLUS dovranno comunque continuare, fino a quel momento, a spendere il loro attuale acronimo)



# a) Gli adeguamenti **INDEROGABILI**

## ACRONIMI

Es. = Denominazione sociale ODV: indicazione obbligatoria solo per ODV

Es. = Denominazione sociale APS: indicazione obbligatoria solo per APS

In questi casi l'utilizzo dell'ulteriore acronimo ETS costituisce mera facoltà, che peraltro resterebbe condizionata all'effettiva entrata in vigore del RUNTS

# a) Gli adeguamenti (IN)DEROGABILI

## DEVOLUZIONE PATRIMONIO



Es. = «Nell'ipotesi di scioglimento, per qualsiasi ragione, dell'Ente \_\_\_\_\_ il patrimonio sarà interamente devoluto .....[INDICARE UNO O PIÙ ETS oppure RIMETTERE AGLI ORGANI COMPETENTI LA SPECIFICAZIONE], previo parere favorevole dell'Ufficio del RUNTS competente, o comunque, fin quando lo stesso non sarà entrato pienamente in vigore ai sensi del CTS, nel rispetto della previgente normativa [ ad es. per ONLUS parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ]»

**N.B.** = in assenza di indicazioni nello statuto, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto per legge alla Fondazione Italia Sociale

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

Sono quelle disposizioni del CTS che si applicano direttamente a tutti gli Enti del Terzo Settore, se **NON** è disposto diversamente nell'atto costitutivo o nello statuto (**fra i due prevale il secondo**)

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

### AMMISSIONE DEI SOCI

avviene per legge con delibera dell'organo  
di amministrazione

MA

Lo statuto può prevedere che l'ammissione  
sia stabilita da un altro organo

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

### AMMISSIONE DEI SOCI

La delibera di rigetto della domanda di ammissione a socio deve intervenire per legge entro 60 giorni dalla sua presentazione

### MA

Lo statuto può prevedere diverse tempistiche (pur sempre nel rispetto dei principi generali)

**Es. = 12 mesi discriminatorio**

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

### AMMISSIONE DEI SOCI

L'istanza volta a riesaminare il rifiuto della domanda di ammissione a socio deve intervenire per legge entro 60 giorni dalla sua deliberazione

#### MA

1) Lo statuto può prevedere diverse tempistiche (pur sempre nel rispetto dei principi generali)

**Es. = 2 giorni discriminatorio**

2) Lo statuto può prevedere che l'istanza sia rivolta all'assemblea oppure ad altro organo da essa eletto

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

### DIRITTO DI VOTO

per legge hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati

MA

Lo statuto può prevedere diverse tempistiche

**N.B. = DEROGABILE SONO IN MELIUS**

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

per legge ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta (fino ad un massimo di 3 per associazioni fino a 499 soci, e fino ad un massimo di 5 per associazioni a partire da 500 soci)

MA

lo statuto può prevedere diversamente



## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

SOLO PER ASSOCIAZIONI (riconosciute o non riconosciute) AVENTI NUMERO DI SOCI PARI O SUPERIORI A 500



È possibile disciplinare nello statuto le **competenze dell'assemblea** anche in deroga a quanto stabilito all'art. 25, comma 1 CTS, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

SOLO PER ASSOCIAZIONI (riconosciute o non riconosciute) AVENTI NUMERO DI SOCI PARI O SUPERIORI A 500



È possibile derogare nello statuto le regole in tema di competenza a nominare **l'organo di amministrazione**, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

### ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Per legge il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale

MA

Nello statuto possono essere previste limitazioni al potere di rappresentanza

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

le associazioni (riconosciute e non riconosciute) e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni (nuovo art. 42 bis c.c.)

MA

questa possibilità può essere  
espressamente esclusa

## b) Gli adeguamenti **DEROGABILI**

Altre norme specifiche che valgono solo per le **reti associative**

## c) Gli adeguamenti **FACOLTATIVI**

Sono state previste anche mere facoltà ed opportunità di sviluppo degli Enti del Terzo settore.

Non influisce sull'ingresso all'interno del Terzo Settore, ma sulla prospettiva di crescita interna ed esterna dell'Ente.

**DA VALUTARE MOLTO ATTENTAMENTE**  
(non vigono le maggioranze semplificate)

## c) Gli adeguamenti **FACOLTATIVI**

- ATTIVITÀ DIVERSE (ove non erano state già previste nell'attuale statuto)
- RACCOLTA FONDI
- PATRIMONI DESTINATI (per Enti con personalità giuridica – art. 2447bis c.c.)
- VOTO PLURIMO PER ASSOCIATI CHE SIANO A LORO VOLTA ETS (fino a 5)
- VOTO PER CORRISPONDENZA O TELEMATICO

## c) Gli adeguamenti **FACOLTATIVI**

- SVOLGIMENTO ASSEMBLEE SEPARATE (per associazioni dai 500 soci in su)
- POSSIBILITÀ PER LE FONDAZIONI DI COSTITUIRE UN ORGANO ASSEMBLEARE O DI INDIRIZZO
- CONDIZIONI PIÙ STRINGENTI PER ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI




## c) Gli adeguamenti **FACOLTATIVI**

- **NOMINA DI PARTE DEGLI AMMINISTRATORI RISERVATA A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI (fino a 499 soci purché l'assemblea nomini la restante maggioranza; il limite può venire meno se i soci sono 500 o più)**
- **PER ODV ED APS, POSSIBILITÀ DI AMMETTERE COME ASSOCIATI ALTRI ETS O ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO, A CONDIZIONE CHE IL LORO NUMERO NON SIA SUPERIORE AL CINQUANTA PER CENTO DEL NUMERO DELLE ORGANIZZAZIONI DIVOLONTARIATO**

c) Gli adeguamenti **FACOLTATIVI**

OGNI ALTRA MODIFICA NON  
INCOMPATIBILE CON CTS È POSSIBILE



OCCASIONE «COSTITUENTE»!

**Regione Ecclesiastica Marche**

**O.G.L.R. / Delegazione Caritas Marche**

**Avv. Michele Ciccarè**

Dottorando Eureka UNIMC / Fondazione di Culto e Religione Vaticano II

---

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



**Contatti:**

**oglr@chiesacattolicamarche.it**